

11 LUG. 2002
26 LUG. 2002



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10 luglio 2002

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SCUOLE NAUTICHE.

L'anno duemiladue addì DIECI del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 20798 del 02.07.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) FELEPPA	Michele
2) BORRILLO	Ugo	14) FURNO	Romeo
3) BOSCO	Egidio	15) GITTO	Vincenzo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) LAVORGNA	Antonio
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LOMBARDI	Paolo F.G.
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LUCIANO	Antonio
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni
8) D'AMBROSIO	Mario Carmine	20) MENEHELLA	Giovanni
9) DAMIANO	Nicola	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PRINCIPE	Claudio
12) DI CERBO	Clemente	24) TESTA	Cosimo

ORIGINALE AGLI AT
SE NE TRASMETTA UN
COPIA AGLI UFFICI
S.I.T.
(con fascicolo)
SECRETARIO GENERALE
 19

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: 8 - 12 - 18 - 23

Sono presenti i Revisori dei Conti ==

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la I Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 20 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

- APPROVARE, come approva, la bozza del Regolamento per il rilascio di autorizzazione e vigilanza sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia dal D. Lgs. n. 112/98, art. 105, comma 3, lettera a), che si allega, quale parte integrante sotto la lettera A)-.
- AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 118

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 LUG. 2002

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio MANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 LUG. 2002 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 29 LUG. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 29 LUG. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MULLO)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali - Personale

138
30-7-102

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: Consiglio

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SEDE

OGGETTO: DELIBERA N.64 DEL 10.7.2002 AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SCUOLE NAUTICHE".

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

SETTORE AA. GG. E PERSONALE	
Prot. interno	
N.	7948
del	31/7/02

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso



11

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Regolamento per il rilascio di autorizzazione e vigilanza.
SCUOLE NAUTICHE...

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 64 del 10 LUG. 2002

Su Relazione PRESIDENTE MASTROCINQUE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PREMESSO che il Servizio Trasporti del Settore Infrastrutture e Trasporti, sulla base del Regolamento concordato in occasione dell'incontro del 23.04.2002 tenutosi tra i Responsabili della Province della Campania, ha elaborato una bozza del Regolamento per il rilascio di autorizzazione e vigilanza sulle SCUOLE NAUTICHE, attribuite alla Provincia dal D. Lgs. N. 112/98, art. 105, comma 3, lettera a);

- che la disciplina è regolata dal combinato disposto del D.P.R. n. 431/97 e la delibera della Regione Campania n. 4916 del 12.10.2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 58 del 5.11.2001;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture e Trasporti – Servizio Trasporti prot. n. 6494 del 28.05.2002 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la suddetta bozza;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione del Regolamento per il rilascio di autorizzazione e vigilanza sulle SCUOLE NAUTICHE, attribuite alla Provincia dal D. Lgs. N. 112/98, art. 105, comma 3, lettera a), che si allega, quale parte integrante sotto la lettera A);

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

2002 201 11
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la bozza del Regolamento per il rilascio di autorizzazione e vigilanza sulle SCUOLE NAUTICHE, attribuite alla Provincia dal D. Lgs. N. 112/98, art. 105, comma 3, lettera a), che si allega, quale parte integrante sotto la lettera A);

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti conseguenziali.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere _____
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

- Ufficio Scuole Guida -

Bozza di **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SCUOLE NAUTICHE**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione delle Scuole Nautiche
- Art. 3 Autorizzazione
- Art. 4 Requisiti del richiedente
- Art. 5 Requisiti per le società
- Art. 6 Requisiti per ditte già esercenti
- Art. 7 Autoscuole
- Art. 8 Requisiti morali
- Art. 9 Capacità finanziaria
- Art.10 Locali
- Art.11 Pianificazione territoriale
- Art.12 Arredamento didattico
- Art.13 Materiale per lezioni teoriche
- Art.14 Mezzi nautici
- Art.15 Insegnanti ed Istruttori
- Art.16 Programmi
- Art.17 Corsi di insegnamento
- Art.18 Registri
- Art.19 Disciplina dell'attività
- Art.20 Trasferimento della sede
- Art.21 Esercizio dell'attività di vigilanza
- Art.22 Decadenza dell'autorizzazione
- Art.23 Sospensione dell'autorizzazione
- Art.24 Revoca dell'autorizzazione
- Art.25 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.26 Domanda di autorizzazione

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico-amministrativa sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia con D.Lgs. n.112/98 art.105 comma 3) lettera a).

La disciplina è regolata dal combinato disposto del D.P.R. n.431/97 e la deliberazione della Regione Campania n.4916 del 12.10.2001, pubblicata sul B.U.R.C. n.58 del 5.11.2001.

ART. 2

Definizione delle Scuole Nautiche

Si definiscono Scuole Nautiche le scuole che svolgono attività rivolta all'educazione marinairesca, all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'attività di scuola nautica può essere esercitata, previo rilascio di specifica autorizzazione, dai seguenti soggetti :

- 1- persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.431 del 9.10.1997 gestivano le scuole di istruzione per la nautica, previo accertamento dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinairesche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico;
- 2- le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 17.5.1995 n.317 dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;
- 3- persone fisiche o giuridiche , non titolari di autoscuola, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.317/95, meglio specificati nell'art.4 e 5, dotate di idonei locali, di attrezzature marinairesche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami.

La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

ART. 3

Autorizzazione

Le Scuole Nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza tecnica da parte della Provincia qualora la sede sia posta sul territorio provinciale, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del Direttore dell'Ufficio Provinciale della ex M.C.T.C. ora D.T.T.U.P.

L'autorizzazione può essere richiesta per :

- a) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del DPR n.431/97 per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- b) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art.3 comma 1 lettera b) del DPR n.431/97 per la navigazione senza limiti dalla costa;
- c) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art.4 del DPR n.431/97 per la condotta delle navi da diporto;

ART. 4

Requisiti del richiedente

1 – Il richiedente, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica, deve avere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b) avere compiuto anni 21;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27.12.1956, n.1423, come sostituita dalla legge 3.8.1988, n.327, e dalla legge 31.5.1965, n.575, così come successivamente modificata ed integrata, nonché non aver riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) essere in possesso di titolo professionale meglio specificato nel comma 5 dell'art.15 del presente regolamento (o titolo equipollente, se cittadino di altro Stato) ovvero patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno 5 anni;

f) avere la capacità finanziaria di cui all'art.9.

2 – Il soggetto richiedente deve, inoltre, disporre di :

a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore del DPR 431/97 per le persone fisiche già esercenti scuole di istruzione per la nautica;

b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità di diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art.14, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art.10 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli articoli 12 e 13;

e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico, di cui all'art. 15.

ART. 5 Requisiti per le società

1. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.4 è rilasciata al legale rappresentante o persona da esso delegato.
Tale delega deve risultare da atto pubblico con data precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del legale rappresentante della società o dell'Ente richiedente. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'art.4 devono essere posseduti :
 - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone ;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;
2. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 art.4 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 art.4 deve essere posseduto dalla società;
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente.
4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
5. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplici, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autentica della scrittura privata autentica, contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
6. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica, senza modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 6

Requisiti per ditte già esercenti

Alle persone fisiche e giuridiche di cui all'art.28, comma 3 del DPR n.431/97, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.68 del Codice della navigazione o dell'art.26 della legge 11.02.1971, n.50, che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

ART. 7

Autoscuole

Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti nell'art.4 del presente regolamento, dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l'autorizzazione, le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità di diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

ART. 8

Requisiti morali

Hanno requisito morale i soggetti che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che non sono e non sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale o alle minime previste dalla legge 27.12.1956 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n.575, così come successivamente modificata ed integrata, nonché i soggetti che non hanno riportato condanne a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

ART. 9

Capacità finanziaria

Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, devono dimostrare un'adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero un'attestazione di affidamento dell'importo di € 25822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di :

- a. aziende o istituti di credito;
- b. società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

ART. 10

Locali

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere :
 - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq.1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, antistante l'aula oppure laterale e con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
2. I locali devono essere certificati idonei dal Comune competente per territorio all'esercizio di scuola nautica e non contrastanti in ordine alla destinazione con la normativa urbanistica locale. Gli stessi locali devono essere, altresì, certificati idonei dalle autorità competenti, secondo la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza degli impianti. Per le autoscuole l'ufficio segreteria potrà essere comune sia per l'attività di autoscuola che per l'attività di scuola nautica.
3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
4. L'agibilità e la destinazione d'uso dei locali deve essere certificata dal Comune competente.

ART. 11

Pianificazione territoriale

1. All'entrata in vigore del presente regolamento saranno rilasciate autorizzazioni relative al precedente art.2, commi 1 e 2.
2. Prima di rilasciare le autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3, la Provincia procederà a censire il numero di scuole nautiche già iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla data di approvazione del regolamento provinciale e le autoscuole interessate ad aprire l'attività di scuola nautica.
I dati sopraccitati saranno riportati su apposite mappe dell'intero territorio provinciale, al fine di definire una pianificazione territoriale delle scuole nautiche ed ottenere una distribuzione territoriale ottimale delle stesse.
3. Completato il censimento e la pianificazione territoriale, sarà possibile procedere al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2, comma 3, con le modalità che verranno definite con successivo provvedimento della Provincia, teso ad approvare il medesimo piano.

ART. 12

Arredamento didattico

L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituita almeno da :

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o altro sussidio didattico avente analoghe finalità;
- c) Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
- d) Almeno due tavoli da carteggio.

ART. 13

Materiale per le lezioni teoriche

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da :

- un gruppo motore sezionato, anche in scala ridotta e monocilindrico;
- Codice della navigazione aggiornato e portolano;
- elenco fari e segnali di nebbia;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei mezzi nautici;
- tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- tavole raffiguranti gli interventi di pronto soccorso;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore;
- una serie di tavole raffiguranti il motore, gli organi di alimentazione, di guida, gli impianti, nonché la classificazione dei mezzi nautici;
- una serie di tavole raffiguranti carte nautiche;
- elementi costitutivi di imbarcazione a motore, struttura scafo, sezione maestra;
- la rosa dei venti;
- il motore fuoribordo, entro-fuoribordo, entro-bordo;
- segnali per la navigazione;
- sistema di segnalamento;
- fari e segnali;
- le precedenza di rotta;
- la prora e la rotta;
- nodi, ancore, accessori;
- la barca a vela;
- la vela – andature varie;
- bandiere del codice internazionale;
- pubblicazioni nautiche.

Strumenti di attrezzature marinarie :

- almeno due tipi di ancore;
- almeno un'elica;
- almeno due bussole magnetiche;
- strumenti da carteggio;
- almeno uno scandaglio manuale;
- almeno una cassetta di pronto soccorso;
- almeno un binocolo;
- almeno un orologio ed un barometro ;
- esemplari dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza prescritti dalla legge.

Le scuole nautiche, di cui all'art.3 comma 1 lett. b) del DPR n.431/97, devono altresì essere dotate di :

- una serie di tavole raffiguranti la volta celeste;
- apparato VHF;
- riflettore Radar;
- E.P.I.R.B. su imbarcazione;
- effemeridi nautiche;
- tavole nautiche per la navigazione astronomica;
- tavole di maree;
- pubblicazioni per i radioservizi della navigazione;
- tavola raffigurante il sestante.

Le scuole nautiche, di cui all'art.3 ,comma 1 lettera c) del DPR 431/97, devono essere dotate, altresì, di:

❖ carte meteorologiche.

2. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi; in tal caso possono essere adeguatamente ridotti i cartelli e/o le tavole di cui al comma 1;
3. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere tenute continuamente aggiornate da parte della scuola.

ART. 14

Mezzi nautici

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml.24, rispettivamente :

- entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero, iscritta nei registri del Compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve disporre, invece, di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità di diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero , avente una lunghezza *fuori tutta* non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi , nonché a cose.
3. Il capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui al precedente art.3, valuta anche l' idoneità delle unità nautiche delle scuole.
4. I mezzi nautici, da utilizzare per le scuole che preparano i candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art.3 comma 1 lett.b) ed art. 4 del DPR n.431/97, devono essere iscritti nei registri delle Capitanerie di porto, a norma dell'art.15,DPR 431/97, a nome del soggetto titolare della scuola nautica e possono essere utilizzati presso le scuole nautiche facenti capo ad un unico titolare, a condizione che venga rispettato il rapporto.
Per le scuole nautiche, di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del DPR 431/97, si possono utilizzare anche i natanti.
5. E' ammesso il ricorso allo strumento del leasing, della comproprietà (fino a n.5 persone) , dell'usufrutto, al patto di riservato dominio, alla locazione con contratto almeno biennale per le scuole nautiche che preparano corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa e per la condotta da navi da diporto. Le scuole nautiche, che utilizzano i natanti per i corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, devono autocertificare la disponibilità con indicazione degli estremi tecnici degli stessi, precisando che nelle giornate di corso lo stesso è stato utilizzato dalla scuola nautica in maniera esclusiva.
6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso , alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.

ART. 15

Insegnanti ed istruttori

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria , uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante, o socio amministratore avente i requisiti richiesti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare autodichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o di Azienda privata, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti.
2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha , per accertate difficoltà di reclutamento, la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito , previa autorizzazione della Provincia , utilizzare temporaneamente e per non più di sei mesi un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.
3. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.
5. Possono svolgere l'attività di insegnante teorico ed istruttore pratico presso le scuole nautiche: i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo", nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; i docenti degli Istituti nautici , anche universitari o professionali, per la navigazione che insegnano navigazione; gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto, in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da

almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite (art.28 comma 6 del DPR n.431 del 9.10.1997).

6. La Provincia rilascia apposita abilitazione (patentino) per l'attività di insegnante e/o istruttore , previo accertamento dei requisiti professionali, di cui al comma 4, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, di cui all'art.8.

ART. 16 **Programmi**

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore, nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati rispettivamente negli allegati D ed E del DPR n. 431 del 9.10.1997.
2. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del DPR n.431 del 9.10.1997.
3. I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati finì a nuove disposizioni ministeriali.

ART. 17 **Corsi di insegnamento**

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:
 - a) corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, entro le dodici miglia dalla costa (art.3, comma 1, lettera a) DPR n.431/97);
 - b) corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, senza alcun limite dalla costa (art.3 comma 1, lettera b, DPR n. 431/97);
 - c) corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto (art.4 del DPR n.431/97).
2. I corsi teorici e pratici, tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art.9 del DPR n.431/97, si compongono di :
 - a. almeno 10 lezioni di teoria e 8 esercitazioni pratiche, minimo di un'ora ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3, comma 1, lettera a, DPR n.431/97, che abilita al comando ed alla condotta delle unità di diporto per la navigazione entro le dodici miglia ;
 - b. almeno 20 lezioni di teoria, minimo di un'ora ciascuna, ed almeno 8 esercitazioni pratiche , di cui le prime quattro minimo di un'ora ciascuna e le rimanenti minimo di due ore ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3, comma 1 lettera b) del DPR.n.431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per navigazione senza alcun limite dalla costa. Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a, le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 10, mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 4 , ciascuna della durata minima di novanta minuti;
 - c. almeno 30 lezioni di teoria , minimo di un'ora ciascuna, ed almeno 4 esercitazioni pratiche , di cui le prime due della durata di due ore ciascuna e le rimanenti della durata minima di due ore e mezza ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.4 del DPR n.431/97, che abilitano al comando delle navi da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri;

Gli insegnanti/istruttori, nonché il titolare della scuola nautica , attestano , con dichiarazione resa a norma dell'art.47 del DPR n.445 del 28.12.2000 su di un'apposita scheda di presentazione dei candidati agli esami, che gli stessi,in relazione al tipo di patente richiesta, hanno regolarmente frequentato i corsi interessati ed hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico.

ART. 18

Registri

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a. *Registro di iscrizione* : data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria , della prova pratica, e del relativo esito;
 - b. *Registro delle lezioni teoriche ed esercitazioni* : numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data ed ore per ogni lezione teorica seguita , data ed ore per ogni esercitazione pratica seguita, caratteristiche dell'unità di diporto con cui viene effettuata l'esercitazione;
 - c. *Scheda per l'ammissione all'esame di teoria* : generalità di ogni singolo allievo, numero ore di partecipazione alle lezioni teoriche e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - d. *Scheda per l'ammissione all'esame pratico* : generalità di ogni singolo allievo, numero ore di partecipazione alle esercitazioni pratiche e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.

ART. 19

Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso :
 - a) il nome e la sede della scuola;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzatorio della scuola medesima;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Benevento;
 - e) la firma del titolare della scuola;
 - f) l'orario delle lezioni teoriche;
 - g) i periodi di chiusura della scuola.

ART. 20

Trasferimento della sede

Il trasferimento della sede, in ambito provinciale, sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali e se non in contrasto con la pianificazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

ART. 21

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. La Provincia esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche adeguandosi al dettato dell'art. 336 del DPR n.495/92, avvalendosi eventualmente della collaborazione delle Capitanerie di Porto, come segue :
 - a) La vigilanza è svolta con attività ispettiva, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo :
 - la capacità didattica del personale;
 - la capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
 - l'osservanza delle prescrizioni ed il permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
 - il regolare funzionamento delle scuole e l'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art.15;
 - la regolare tenuta dei registri di iscrizione ;
 - la percentuale degli allievi che non hanno superato l'esame nell'arco dei sei mesi;
 - la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - la regolare esecuzione dei corsi;
 - il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture, nonché dalla Provincia concedente.
 - b) In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio delle attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica. Esse sono contestate immediatamente al titolare o al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 - c) Il soggetto al quale viene contestato il verbale, entro quindici giorni dalla consegna dello stesso o dalla data di ricezione della raccomandata , deve far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia stessa diffida il titolare dell'autorizzazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.
 - d) Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, la Provincia darà corso ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art.123, commi 8 e 9, del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
 - e) E' fatta salva la facoltà della Provincia di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente .

ART. 22
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade :

- a) per decesso fallimento del titolare;
- b) per scioglimento o fallimento della società di gestione ;
- c) per rinuncia espressa del titolare;
- d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - 1) il mancato inizio dell'attività entro,3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - 2) la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3.

La sospensione dell'attività, previamente autorizzata, non può eccedere i mesi 6.

ART. 23
Sospensione autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando :

- a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia.

ART. 24
Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata quando :

- a) è stata modificata in modo sostanziale la ragione sociale della società autorizzata;
- b) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
- c) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) in genere quando viene meno uno o più requisiti previsti dagli articoli 8,9,10,12,13,14 e 15.

ART. 25
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131 a € 524.

2. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655 ad € 2.623. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.

ART. 26

Domanda di autorizzazione

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.
2. La domanda, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni :
 - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
 - b) denominazione della scuola;
 - c) localizzazione della sede principale;
 - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici :
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
 - c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) di un amministratore per ogni altro tipo di società .
4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione :
 - a) attestato di versamento, a favore della Provincia, di € 15,49, per spese istruttorie, da versare sul C.C.P. n. intestato alla Provincia di Benevento – Largo G. Carducci , 82100 Benevento;
 - b) attestato di versamento di € 103,29 per spese sopralluoghi (iniziale e vigilanza tecnica), da effettuare sul C.C.P. n. intestato alla Provincia di Benevento – Largo G. Carducci, 82100 Benevento;
 - c) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all' art.4 del presente regolamento;
 - d) tabelle delle tariffe, in duplice copia;
 - e) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art.10, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - f) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
 - g) certificato di idoneità ambientale ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, rilasciata dalla competente ASL;
 - h) dichiarazione sul rispetto del D.Lgs.n.626/94;
 - i) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali, rilasciati dal Comune competente;
 - l) documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art.12 e del materiale per le lezioni teoriche di cui all'art.13;
 - m) documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi nautici di cui all'art.14;
 - n) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

- o) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente :
 - polizze assicurative;
 - libretti di immatricolazione;
 - contratti d'acquisto;
 - contratti di leasing;
 - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
 - p) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51645,70 liberi da gravami ipotecari, ovvero un' attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da :
 - Aziende o Istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale non inferiore ad € 2580000,00;
 - q) l'attestazione di cui alla lettera precedente, riferita ad un importo di € 25822,84, deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n.317/95 relativo alle autoscuole;
 - r) documentazione inerente l'idoneità degli insegnanti di teoria, nonché degli istruttori da utilizzare nella scuola nautica : 1-copia del titolo professionale e copia della patente nautica.
5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
6. La provincia provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

(Redatto dall'Istruttore Rito MARTIGNETTI – Resp. dell'Ufficio Ing. Bruno BIANCO)



PROVINCIA di BENEVENTO

17418

9 LUG. 2002

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. CONSIGLIO

21

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 9 del mese di UGLIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere CLEMENTE DI CERBO

sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
E VIGILANZA SCUOLE NAUTICHE"

~~atti~~

~~del parere~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza dei voti,
PARERE FAVOROVLE, con l'estensione dei consiglieri
Capefalo, D'Ambrosio, De Sibero, Felappa e
Molinaro, i quali si vorranno di esprimere il
proprio parere in consiglio Provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 130

IL SEGRETARIO

Fortunato Capefalo